

TRIBUNALE DI CATANIA

SEZIONE FALLIMENTARE

Al Presidente del Tribunale di <u>CATANIA</u>

Al Dirigente amministrativo del Tribunale di <u>CATANIA</u>

Al Direttore della cancelleria fallimentare del Tribunale di CATANIA

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di <u>CATANIA</u>

> Al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di CATANIA

e p.c. Al Magistrato di Riferimento del Tribunale di CATANIA

Al Conservatore del Registro delle Imprese di <u>CATANIA</u>

> Al Direttore del CISIA di CATANIA

Ad Aste Giudiziarie in Linea s.p.a. <u>LIVORNO</u>

LINEE GUIDA PER I CURATORI E I COMMISSARI NELLA PROCEDURE CONCORSUALI TELEMATICHE

DEI FALLIMENTI

1.1.ADEMPIMENTI PRELIMINARI

Il curatore, entro dieci giorni dalla nomina, deve comunicare al Registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC); considerato che in questo modo tutti i creditori sono posti in condizioni di avere notizia del domicilio elettronico della procedura e che, ai sensi dell'art.31-bis, ultimo comma, l.fall. il curatore deve conservare i messaggi di posta elettronica per due anni dopo la chiusura della procedura, appare auspicabile che il curatore comunichi al Registro una diversa PEC per ciascuna delle procedure di cui è officiato.

1.2 NORME TRANSITORIE

La suddetta norma si applica immediatamente per i fallimenti dichiarati dopo il 1.1.2013 (data di entrata in vigore della l. 228/2012, che ha introdotto la detta disposizione mediante l'inserimento del comma 2-bis nell'art. 17 d.l. 179/2012). Per i fallimenti dichiarati prima del 1.1.2013, in mancanza di norma transitoria, deve ritenersi che la comunicazione debba essere effettuata entro il 31.10.2013 (data di entrata in vigore delle nuove norme sulle comunicazioni a mezzo PEC per tutti i fallimenti).

Va ricordato che, entro quindici giorni dall'accettazione della nomina, il curatore deve comunicare al Registro delle imprese, con le modalità della "comunicazione unica" di cui al d.1.7/2007 i dati necessari ai fini dell'insinuazione al passivo (art. 29 d.1. 78/2010, convertito dalla l. 122/2010).

Si rammenta, infine, che secondo il disposto dell'art. 2630 c.c. chiunque, essendovi tenuto, omette di eseguire nei termini prescritti, denunce comunicazioni o depositi presso il Registro delle imprese è soggetto alla sanzione amministrativa da 103 a 1.032 euro.

2.1. COMUNICAZIONI DEL CURATORE

Le comunicazioni ai creditori previste dall'art. 92 l.fall. devono essere eseguite dal curatore a mezzo PEC, se l'indirizzo relativo del creditore risulta dal Registro delle imprese, ovvero dall'istituendo INIPECIP (Indice Nazionale degli Indirizzi PEC delle Imprese e dei Professionisti); in tutti gli altri casi la comunicazione andrà effettuata nelle forme tradizionali, a mezzo lettera raccomandata a.r. o per telefax, presso la sede o la residenza del creditore.

La comunicazione ex art. 92 l.fall. deve contenere, tra l'altro, l'indicazione dell'indirizzo PEC che il curatore ha già trasmesso al Registro delle imprese, nonché l'invito al creditore ad indicare nella domanda di ammissione allo stato passivo il suo indirizzo PEC, presso il quale intende ricevere tutte le successive

comunicazioni, nonché le eventuali variazioni; è necessario, altresì, che il curatore precisi nella sua missiva che, in caso di omessa trasmissione dell'indirizzo PEC del creditore o delle sue variazioni, tutte le comunicazioni successive saranno effettuate dagli organi della procedura esclusivamente mediante deposito dell'atto in cancelleria.

Solo per le comunicazioni che vanno effettuate al fallito, il curatore deve continuare ad utilizzare lo strumento tradizionale della lettera raccomandata con avviso di ricevimento; resta fermo poi che se il fallito ha comunicato al curatore il proprio indirizzo PEC, in qualunque fase della procedura, tutte le comunicazioni successive potranno essere effettuate dal curatore al detto domicilio telematico.

Devono essere comunicati dal curatore ai creditori, esclusivamente a mezzo PEC, i seguenti atti:

- i) le comunicazioni che il giudice delegato, con proprio provvedimento, pone a carico del curatore, ex art. 31-bis 1.fall.
- ii) i rapporti riepilogativi semestrali ex art. 33 l.fall.;
- iii) il rendiconto finale ex art. 116 l.fall. con l'indicazione dell'udienza fissata per l'approvazione;
- iv) il progetto di riparto parziale e quello finale del curatore;
- v) il decreto che dispone non farsi luogo alla verifica ex art. 102 l.fall.;
- vi) la proposta di concordato fallimentare, con allegati i pareri del curatore e del comitato;
- vii) il provvedimento del giudice delegato che prende atto dell'intervenuta approvazione della proposta di concordato fallimentare, al solo proponente e ai creditori dissenzienti:
- viii) il ricorso teso ad ottenere la esdebitazione ex art. 143 l.fall., nonché il decreto del tribunale che accorda l'esdebitazione;

Per tutti i creditori che non abbiano comunicato il proprio indirizzo PEC al curatore nella domanda di ammissione al passivo, ovvero anche con successiva nota (purché in forma scritta), le comunicazioni del curatore avverranno sempre mediante deposito dell'atto in cancelleria.

2.2. NORME TRANSITORIE

La disciplina suddetta trova applicazione immediata per tutti i fallimenti, quale che sia la data della relativa dichiarazione, in cui, entro il giorno **19.12.2012**, non siano state effettuate le comunicazioni ex art. 92 l.fall. da parte del curatore.

Per tutti i fallimenti in cui, alla data del <u>19.12.2012</u>, siano già state effettuate le comunicazioni ex art. 92 l.fall., la disciplina diviene efficace a partire dal <u>31.10.2013</u>.

Nell'ipotesi in cui il curatore non abbia ancora effettuato le suddette comunicazioni per difetto assoluto di scritture dell'imprenditore fallito, ovvero per qualsivoglia altra ragione, se si è già celebrata l'udienza di verifica delle domande tempestive, le disposizioni della riforma troveranno comunque applicazione soltanto a decorrere dal 31.10.2013.

Nelle suddette procedure i curatori fallimentari devono comunicare, entro il <u>30.6.2013</u>, a tutti i creditori e ai titolari di diritti sui beni – sia tramite lettera raccomandata a.r. sia a mezzo PEC, ove l'indirizzo risulti dal Registro delle imprese oppure sia stato già comunque comunicato in precedenza al curatore – il loro indirizzo PEC, già trasmesso (o che verrà trasmesso entro il <u>31.10.2013</u>) al Registro delle imprese, invitandoli a comunicare, entro tre mesi, l'indirizzo PEC ove intendono ricevere tutte le successive comunicazioni; il curatore dovrà inoltre avvertire i creditori che, in difetto di comunicazione dell'indirizzo PEC, tutte le comunicazioni saranno effettuate in cancelleria a partire dal **31.10.2013**.

3.1. VERIFICA DELLO STATO PASSIVO

I creditori hanno l'onere di trasmettere la domanda di ammissione al passivo e tutti i documenti probatori in via telematica – anche attraverso un indirizzo PEC messo a disposizione da terzi (avvocato, commercialista o altro professionista) – all'indirizzo PEC che sia stato loro comunicato dal curatore o che, comunque, risulta già dal Registro delle imprese; sia la domanda di ammissione al passivo che i documenti allegati possono essere redatti in formato digitale (c.d. nativi digitali) ovvero in formato cartaceo e successivamente sottoposti a scansione; il creditore potrà firmare in maniera autografa il ricorso che abbia precedentemente redatto su carta, oppure apporre la propria firma digitale sull'atto redatto direttamente in formato elettronico.

Gli unici documenti che vanno depositati – e solo in originale – presso la cancelleria della sezione fallimentare sono i titoli di credito posti a fondamento della domanda; è opportuno che il creditore dia atto del deposito dei titoli in cancelleria in seno al ricorso trasmesso al curatore.

Le eventuali domande che siano state direttamente depositate in cancelleria dai creditori secondo la disciplina previgente (cioè in formato cartaceo), non saranno consegnate al curatore dalla cancelleria e neppure verranno esaminate in sede di verifica dal giudice delegato.

Il giudice delegato, con provvedimento steso in calce all'istanza, disporrà che il ricorrente provveda a trasmettere telematicamente, all'indirizzo PEC del curatore, la domanda erroneamente depositata in cancelleria.

Resta fermo che tutti gli effetti processuali, ex art. 94 l.fall., della domanda – nonché ai fini dell'accertamento in ordine alla tempestività o tardività della stessa – decorreranno esclusivamente dal momento in cui viene emessa la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) generata dal gestore di posta elettronica del destinatario, cioè del curatore.

Nessuna valenza processuale avrà il timbro di deposito apposto dal cancelliere sulla domanda.

Nessun altro forma equipollente alla RdAC è ammessa per dimostrare la data di avvenuta trasmissione della domanda del creditore al curatore fallimentare.

Una volta ricevute telematicamente le domande tempestive, il curatore deve predisporre l'elenco cronologico dei creditori che hanno presentato domanda di ammissione al passivo, nonché altro elenco dei creditori che hanno presentato domanda di rivendica di beni mobili o immobili; deve, altresì, predisporre il progetto di stato passivo in seno al quale formula le proprie conclusioni in relazione a ciascuna domanda tempestivamente trasmessagli via PEC.

Tutti i suddetti documenti, formati dal curatore, devono essere redatti in formato PDF non modificabile e privo di elementi attivi (senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini) e devono essere corredati da un file in formato XML, secondo le specifiche tecniche approvate con d.m. 18.7.2011.

Il curatore dovrà poi depositare telematicamente, tramite PEC, nei registri informatici della sezione fallimentare (SIECIC), sia gli elenchi separati contenenti le domande di ammissione al passivo e di rivendica sia il progetto di stato passivo, con allegati – nella relativa busta telematica – i singoli *files* (opportunamente intitolati con il nome del creditore e il numero della domanda) contenenti la domanda di ammissione al passivo e i documenti probatori (in uno dei seguenti formati: PDF, ODF, RTF, TXT, JPG, GIF, TIFF, XML); il deposito telematico dell'elenco cronologico, del progetto di stato passivo e delle domande deve avvenire nel termine di quindici giorni prima dell'udienza di verifica.

Nello stesso termine il solo progetto di stato passivo (sempre in formato PDF non modificabile), sarà trasmesso all'indirizzo PEC dei creditori, con l'avvertimento che le domande di ammissione al passivo, con tutte la documentazione allegata, potranno essere consultate telematicamente accedendo all'area riservata messa a disposizione dalla piattaforma www.procedure.it, mediante password riservata di che sarà contestualmente comunicata ai creditori.

Non è consentita alcuna altra forma di deposito delle domande di ammissione allo stato passivo e della documentazione allegata; il deposito in formato cartaceo del solo progetto di stato passivo – sempre almeno quindici giorni prima dell'udienza di verifica – sarà necessario soltanto nell'ipotesi in cui vi siano creditori che non abbiano indicato il proprio indirizzo PEC al curatore fallimentare in seno alla domanda di ammissione al passivo ex art. 93, comma 3, n. 5), l.fall..

La società Aste Giudiziarie Inlinea s.p.a., nell'ambito della convenzione stipulata con il Tribunale di Catania, senza costi aggiuntivi, offrirà ai curatori, all'interno della ricordata piattaforma www.procedure.it, una serie di funzionalità utili sia alla

gestione del deposito telematico degli atti.

In particolare, si ricorda che la piattaforma *Procedure.it* permette di:

- generare automaticamente il progetto di stato passivo in formato *excel* o *word*, a seguito dell'inserimento delle domande dei creditori e delle conclusioni del curatore, firmarlo digitalmente e spedirlo via PEC ai creditori tramite apposita funzione, archiviando automaticamente il tutto sul sistema (ed allegando eventualmente i codici di accesso ai creditori a cui non sono stati ancora inviati);
- ii) mettere a disposizione sull'area riservata dei creditori, l'elenco completo delle domande di insinuazione, di rivendica, dei relativi allegati e delle osservazioni presentati da ogni creditore;
- generare il file PDF ed il file XML dell'elenco cronologico delle domande di insinuazione e del progetto di stato passivo, firmarli digitalmente, creare la busta telematica e depositarli telematicamente, così da alimentare automaticamente il registro informatico di cancelleria SIECIC.

I creditori possono trasmettere, sempre soltanto via PEC, osservazioni e documenti integrativi al curatore entro cinque giorni prima dell'udienza di verifica; il curatore – entro il giorno fissato per l'udienza di verifica – deve trasmettere le osservazioni e i documenti pervenuti dai creditori in cancelleria, in allegato ad una nota di accompagnamento, sempre redatta in formato PDF non modificabile e corredata da file XML; allo stesso tempo le osservazioni e i documenti trasmessi dai creditori devono essere inseriti nella piattaforma *Procedure.it*. dal curatore.

Una volta approvato lo stato passivo dal giudice delegato, il curatore dovrà darne comunicazione, trasmettendone copia integrale, ai creditori che hanno in precedenza indicato la propria PEC; se vi sono creditori che non hanno indicato la PEC ove intendono ricevere le comunicazioni del curatore, lo stato passivo sarà loro comunicato mediante il deposito di copia in formato cartaceo in cancelleria.

Nel caso in cui siano state trasmesse domanda tardive, il curatore quando siano decorsi almeno quattro mesi dall'approvazione dello stato passivo relativo alle domande tempestive, deve depositare una istanza al giudice delegato, con la quale chiede che sia fissata udienza di verifica delle domande; all'istanza deve essere allegato l'elenco cronologico, formato con numerazione progressiva rispetto a quello delle tempestive, relativo alle domande tardive trasmesse (sempre in formato PDF non modificabile, con annesso file XML) che va depositato telematicamente nei registri informatici della sezione fallimentare (SIECIC).

Una volta fissata dal giudice delegato l'udienza per la verifica delle domande tardive, il curatore deve comunicare, a mezzo PEC, a tutti i creditori tardivi, almeno quindici giorni prima dell'udienza, il progetto di stato passivo, nonché la data dell'udienza già fissata dal giudice delegato per l'esame delle tardive.

Sempre nel termine di quindici giorni prima dell'udienza, il curatore deposita telematicamente nei registri informatici il progetto di stato passivo – nel formato PDF non modificabile prescritto e con il correlato file XML – corredato dalle domande con i relativi documenti probatori in precedenza trasmessigli dai creditori tardivi.

Naturalmente, in caso di creditori che non abbiano indicato nella propria domanda l'indirizzo PEC, la comunicazione, sia del progetto di stato passivo che della data dell'udienza fissata dal giudice, avverrà in cancelleria mediante deposito dell'atto in formato cartaceo.

3.2 NORME TRANSITORIE

La disciplina suddetta trova applicazione immediata per tutti i fallimenti, quale che sia la data di dichiarazione del fallimento, in cui, entro il giorno 19.12.2012, non siano state effettuate le comunicazioni ex art. 92 l.fall. da parte del curatore.

Per tutti i fallimenti in cui, alla data del <u>19.12.2012</u>, siano già state effettuate le comunicazioni ex art. 92 l.fall., la disciplina diviene efficace a partire dal <u>31.10.2013</u>.

Nell'ipotesi in cui il curatore non abbia ancora effettuato le suddette comunicazioni per difetto assoluto di scritture dell'imprenditore fallito, ovvero per qualsivoglia altra ragione, se si è già celebrata l'udienza di verifica delle domande tempestive, la riforma troverà comunque applicazione soltanto a decorrere dal 31.10.2013.

DEI CONCORDATI PREVENTIVI

4.1.ADEMPIMENTI PRELIMINARI

Il commissario giudiziale, entro dieci giorni dalla nomina, deve comunicare al Registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

4.2.NORME TRANSITORIE

La suddetta norma si applica immediatamente per le procedure di concordato in cui il commissario giudiziale sia stato nominato dal tribunale dopo il **1.1.2013**.

Per i concordati preventivi in cui il commissario sia stato nominato prima del 1.1.2013, in mancanza di norma transitoria, deve ritenersi che la comunicazione debba essere effettuata entro il **31.10.2013**.

Si rammenta, infine, che secondo il disposto dell'art. 2630 c.c. chiunque, essendovi tenuto, omette di eseguire nei termini prescritti, denunce comunicazioni o depositi presso il Registro delle imprese è soggetto alla sanzione amministrativa da 103 a 1.032 euro.

5.1. COMUNICAZIONI DEL COMMISSARIO

Le comunicazioni ai creditori previste dall'art. 171 l.fall. devono essere eseguite dal

commissario a mezzo PEC, se l'indirizzo relativo del creditore risulta dal Registro delle imprese, ovvero dall'istituendo INIPECIP (Indice Nazionale degli Indirizzi PEC delle Imprese e dei Professionisti); in tutti gli altri casi la comunicazione andrà effettuata nelle forme tradizionali a mezzo lettera raccomandata a.r. o per telefax presso la sede o la residenza del creditore.

La comunicazione ex art. 171 l.fall. deve contenere, tra l'altro, l'indicazione dell'indirizzo PEC che il commissario ha già trasmesso al Registro delle imprese, nonché l'invito al creditore ad indicare il suo indirizzo PEC, presso il quale intende ricevere tutte le successive comunicazioni, nonché le eventuali variazioni; è necessario altresì che il commissario precisi nella sua missiva che, in caso di omessa comunicazione dell'indirizzo PEC del creditore – entro il termine di quindici giorni – o delle sue variazioni, tutte le comunicazioni successive saranno effettuate dagli organi della procedura esclusivamente mediante deposito dell'atto in cancelleria.

Devono essere comunicati dal commissario ai creditori, sempre a mezzo PEC, i seguenti atti:

- i) la relazione particolareggiata ex art. 172 l.fall., entro dieci giorni prima dell'adunanza;
- ii) la comunicazione ai creditori del procedimento aperto dal tribunale ex art. 173 l.fall.:
- iii) la comunicazione ai creditori assenti dell'eventuale rinvio dell'adunanza dei creditori disposto dal giudice delegato ex art. 178 l.fall.;
- iv) la comunicazione ai creditori dell'avvenuto mutamento delle condizioni di fattibilità del piano concordatario dopo la chiusura dell'adunanza;
- v) i rapporti semestrali redatti dal liquidatore nel concordato con cessione di beni:
- vi) Per tutti i creditori che non abbiano comunicato il proprio indirizzo PEC al commissario, entro quindici giorni dall'avviso ex art. 171 l.fall., le comunicazioni del curatore avverranno sempre mediante deposito dell'atto in cancelleria.

5.2.NORME TRANSITORIE

La disciplina suddetta trova applicazione immediata per tutti i concordati preventivi, quale che sia la data del decreto di ammissione alla procedura, in cui, entro il giorno <u>19.12.2012</u>, non siano state effettuate le comunicazioni ex art. 171 l.fall. da parte del commissario.

Per tutti i concordati preventivi in cui, alla data del <u>19.12.2012</u>, siano già state effettuate le comunicazioni ex art. 171 l.fall., la disciplina diviene efficace a partire dal <u>31.10.2013</u>.

Nelle dette procedure i commissari giudiziali devono comunicare, entro il **30.6.2013**, a tutti i creditori e ai titolari di diritti sui beni – sia tramite lettera

raccomandata a.r. sia a mezzo PEC, ove l'indirizzo risulti dal Registro delle imprese ovvero sia stato già comunicato in precedenza al commissario – il loro indirizzo PEC già trasmesso (o che verrà trasmesso entro il 31.10.2013) al Registro delle imprese, invitandoli a comunicare, entro tre mesi, l'indirizzo PEC ove intendono ricevere tutte le successive comunicazioni; il commissario dovrà avvertire i creditori che in difetto di comunicazione dell'indirizzo PEC tutte le comunicazioni saranno effettuate in cancelleria a partire dal 31.10.2013.

6.1. ADUNANZA DEI CREDITORI

La relazione particolareggiata ex art. 172 l.fall. deve essere redatta dal commissario giudiziale in formato PDF non modificabile e privo di elementi attivi (senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti: non è pertanto ammessa la scansione di immagini) e deve essere corredata da un file in formato XML, secondo le specifiche tecniche approvate con d.m. 18.7.2011.

La relazione va depositata, dieci giorni prima dell'adunanza, telematicamente nei registri informatici della sezione fallimentare (SIECIC) e comunicata via PEC a tutti i creditori nello stesso termine; copia della relazione deve essere trasmessa all'indirizzo PEC del debitore proponente.

I voti sulla proposta di concordato possono essere espressi dai creditori direttamente all'adunanza e quindi annotati nel verbale della relativa udienza, oppure possono essere trasmessi all'indirizzo PEC del curatore, ovvero depositati – tramite soggetto abilitato esterno (difensore che sia munito di procura) – telematicamente nel registro informatico (SIECIC), a condizione che il voto sia espresso in forma di atto processuale generico redatto in formato PDF non modificabile (corredato da file XML secondo le specifiche tecniche previste dal d.m. 18.7.2011); i voti trasmessi telematicamente devono pervenire in cancelleria, in ogni caso, entro venti giorni dalla chiusura dell'adunanza dei creditori ex art. 178 l.fall..

Catania, 19 febbraio 2013

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE FALLIMENTARE

I GIUDICI DELEGATI